



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 16/01/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 5 marzo 2013, n. 15

POR 2000-2006 Misura 4.2 - Comune di Latiano - Progetto: Realizzazione di infrastrutture nel PIP in contrada Mariano. Cod. MIR 402A010041 (Cod. int. 1BR) - Revoca del contributo e conseguente recupero delle somme erogate.

Il giorno 5 marzo 2013, in Bari, nella sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
- la DGR 1444 del 30 luglio 2008;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il Reg. (CE) n. 1083/2006 Del Consiglio dell'Unione Europea dell'11 luglio 2006 e ss.mm e ii.;
- il Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e ss.mm. e ii.;
- il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e ss.mm. e ii.;
- il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con C(2007) 5726 del 20.11.2007;
- la DGR n. 146 del 12.2.2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (Burp n. 31 del 26/08/08);
- il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "GAIA", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;
- la DGR del 28 luglio 2009, n. 1351, con cui sono stati individuati i nuovi Servizi relativi alle Aree di Coordinamento e, nella fattispecie, per l'Area Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione, è stato previsto tra gli altri, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo;
- il D.P.G.R. 30 luglio 2009 n. 787, con cui sono stati istituiti i Servizi ricadenti nelle otto aree di coordinamento della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia;
- le DD n. 11 dell'8 settembre 2009 e n. 12 del 9 settembre 2009 del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione, con cui sono stati istituiti, tra gli altri, gli Uffici relativi al Servizio

Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo;

- la DD del Direttore di Area n. 14 del 16.09.2009, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Infrastrutture Aree Industriali e Aree Produttive al Dott. Francesco Giovanni GIURI;
- la Deliberazione di G. R. n. 127 del 31/01/2012, con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo all'Ing. Giuseppe RUBINO;

Premesso:

- che in adesione all'avviso approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 23 gennaio 2001 pubblicata sul BURP n. 30 suppl. del 16 febbraio 2001 avente ad oggetto le modalità di presentazione delle istanze per l'ammissione a finanziamento relativamente agli interventi infrastrutturali del Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006 - asse VI Sistemi di sviluppo locale, Misura 4.2, il Comune di Latiano, in data 13/04/2001, presentava domanda di finanziamento allegandovi il progetto definitivo, l'analisi di sostenibilità ambientale, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 11/04/2001 di approvazione del progetto definitivo e la disponibilità alla partecipazione finanziaria;
- che, necessitando di variante urbanistica, il Comune dichiarava di essere ricorso all'applicazione dell'art. 40, comma 2°, della Legge Regionale n. 13/2000 in base alla quale "la deliberazione di approvazione definitiva del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico vigente e non è soggetta a controllo, autorizzazione e approvazione regionale";
- che sulla base della documentazione presentata dagli Enti locali istanti, l'Ufficio Regionale Associazionismo economico e Aree Attrezzate conduceva l'istruttoria e stilava la graduatoria delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili con le risorse della prima annualità 2000-2001 del POR Puglia 2000-2006, mis. 4.2, approvata poi formalmente con determinazione n. 228 del 10/08/2001 a firma del Dirigente del Settore Artigianato e PMI;
- che tra le progettualità ammissibili e finanziabili compariva quella proposta dal Comune di Latiano ragione per cui, in data 21 maggio 2002, si giungeva alla sottoscrizione del disciplinare di convenzione regolante i rapporti fra Regione Puglia e Comune di Latiano quale soggetto attuatore ed utilizzatore dei fondi della misura 4.2 del POR Puglia 2000-2006;
- che con determinazione dirigenziale n. 169 del 28 agosto 2002 a firma del Dirigente del Settore Artigianato e P.M.I. (cod. cifra 044/DIR/2002/00169) una volta concluse le procedure di gara da parte del soggetto attuatore, si procedeva all'ammissione definitiva a contributo del progetto per la realizzazione di infrastrutture nell'area PIP di contrada Mariano presentato dal Comune di Latiano rideterminando il quadro economico a seguito di ribasso d'asta in € 527.183,83 dei quali € 485.009,12 (92% del totale) a carico della misura 4.2 del POR 2000-2006 ed € 42.174,71 (8%) a carico del Comune di Latiano a titolo di cofinanziamento;
- che con determinazione dirigenziale n. 1671 del 26/10/2005 a firma del medesimo Dirigente regionale, avendo il Comune di Latiano trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori, l'approvazione del quadro economico finale e la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo oltre all'ultima rendicontazione, si provvedeva a concludere le erogazioni in favore di quell'Ente con la liquidazione del saldo finale;
- che da articolo di stampa apparso su un quotidiano locale in data 4 marzo 2012 si apprendeva di area PIP interessata dalla presenza di rifiuti ammassati nel sottosuolo per effetto di una operazione sommaria di occultamento compiuta molti anni prima da una ditta vincitrice di appalto per la pulizia del sito e che sul caso era in corso un'indagine da parte di autorità di P.S., dell'ARPA Puglia e della Provincia di Brindisi;
- che a seguito di ciò, con nota prot. n. 2397 del 15 marzo 2012 si chiedevano informazioni al Responsabile del Servizio lavori pubblici, servizi tecnici e progettazione del Comune di Latiano ed, in particolare, sulla coincidenza fra l'area di cui trattavasi nell'articolo di stampa e quella interessata dall'intervento infrastrutturale cofinanziato dalla misura 4.2 del POR Puglia 2000-2006, sull'eventuale emersione della problematica già in fase di esecuzione dei lavori o successivamente e su ogni altro

elemento in grado di chiarire la rispondenza delle notizie pubblicate a quanto registrato nella fase di realizzazione dell'intervento;

- che con nota prot. 5058 del 20 marzo 2012 dal Comune di Latiano si riepilogavano gli atti regionali che avevano comunicato l'utile inserimento in graduatoria del progetto e gli atti comunali per l'ottenimento delle erogazioni e per l'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo; si suggeriva, inoltre, la consultazione del progetto in possesso della Regione dal quale ad avviso del tecnico comunale sarebbe stato possibile evincere lo stato dei luoghi ante intervento e si informava dell'esistenza di procedimenti tecnici-amministrativi anche con il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione presso cui sarebbe stato possibile acquisire chiarimenti aggiuntivi;

- che nella relazione del progettista allegata al progetto si fa accenno ad una preesistente discarica inertizzata mentre le indagini geognostiche condotte sul sito dal geol. Tommaso Elia tramite sondaggi penetrometrici dinamici e sondaggi sismici a rifrazione e riassunte in apposite relazioni, non facevano alcun riferimento alla notevole massa di rifiuti ancora presente nel sottosuolo e, quindi, non fornivano elementi tali da determinare la necessità di chiarimenti o addirittura l'esclusione diretta del progetto in sede di istruttoria per l'ammissione a finanziamento;

- che, inoltre, il ricorso al meccanismo automatico previsto dall'art. 40, comma 2°, della L. R. n. 13/2000 di approvazione della variante urbanistica tramite approvazione da parte dell'amministrazione comunale del progetto definitivo senza necessità di controllo regionale ha escluso un esame più dettagliato della situazione in essere sull'area che avrebbe evidenziato carenze nella destinazione urbanistica dell'area;

- che, tuttavia, nell'ottica della leale cooperazione fra amministrazioni pubbliche la Regione Puglia tramite l'Ufficio Infrastrutture Aree Industriali e Aree Produttive, competente per materia, con nota prot. n. 3729 del 18/04/2012, ha avviato un'operazione di consultazione degli attori coinvolti nei procedimenti in essere sul sito (A.R.P.A. Puglia, Servizio Ecologia e ambiente della Provincia di Brindisi, Servizio regionale "Ciclo dei rifiuti e bonifica" e Servizio regionale "Urbanistica") per saggiare la gravità del problema e verificare la praticabilità di soluzioni che consentissero il corretto funzionamento dell'area PIP in questione al fine di disporre di elementi sufficienti all'assunzione delle necessarie decisioni sulle sorti del contributo concesso;

- che nel proprio riscontro (nota prot. 31168 del 23 aprile 2012) la Provincia di Brindisi affermava che "al fine di verificare la compatibilità dell'insediamento da realizzare si rende necessario espletare preliminarmente una puntuale indagine di caratterizzazione sull'intera area di interesse" ed allegava il verbale del sopralluogo effettuato sul sito insieme ad ARPA Puglia ed ai tecnici del Comune con l'ausilio di escavatrice meccanica in data 29 febbraio 2012 cui è possibile accedere presso l'Ufficio regionale "Infrastrutture Aree Industriali e Aree Produttive";

- che ARPA Puglia, nel riscontrare la richiesta di informazioni (con nota prot. 22143 del 24 aprile 2012), richiamava il sopralluogo effettuato il 29/02/2012 specificando che dai rilievi effettuati con benna "è emersa la presenza di rifiuti ivi depositati ed esclusivamente ricoperti da un riporto di terra vegetale per un'altezza media non superiore a circa 30 cm. Tra i rifiuti osservati si citano, tra gli altri, vetro, plastica, pneumatici per uno strato variabile tra 40 e 170 cm". Precisava inoltre che nessun parere è stato mai richiesto dal Comune sia circa l'eventuale bonifica, messa in sicurezza o gestione post-operativa della discarica sia in ordine alle infrastrutture PIP oggetto del finanziamento e, in merito ai quesiti postuli, dichiarava di non avere elementi per pronunciarsi in merito alla compatibilità della situazione con l'insediamento di imprese e alla possibilità di bonifica del sito senza pregiudizio per le opere già realizzate;

- che il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia nel fornire le informazioni richieste (nota prot. 3374 del 23/05/2012), precisava, tra l'altro, che il Comune di Latiano aveva recentemente comunicato alle Amministrazioni interessate la predisposizione di progetto di recinzione dell'area e l'attività in corso per la presentazione di un piano di caratterizzazione del sito pur facendo presente che il progetto di recinzione rimaneva sospeso per carenza di fondi fino all'approvazione del bilancio comunale di previsione. Dal Comune si dava altresì notizia dell'avvenuta rimozione dei rifiuti contenenti

amianto riscontrati nel sopralluogo del 29/02/2012. Inoltre, nel parere fornito dal Servizio regionale si legge: “prima di effettuare qualsiasi attività sulla discarica in via San Vito in Latiano, è necessario che il processo di bonifica/messa in sicurezza venga portato a termine e ratificato mediante certificazione da parte della Provincia di Brindisi; eventuali limitazioni alle modalità di utilizzo futuro del sito dipenderanno dall’insieme di interventi effettuati per la bonifica/messa in sicurezza. A tal proposito, bisogna considerare che, per una ex discarica nella maggioranza dei casi la messa in sicurezza prevede l’incapsulamento della massa dei rifiuti che viene così definitivamente isolata dall’ambiente circostante. Da quel momento il sito, per quanto messo in sicurezza permanente (ai sensi del D. Lgs. 152/06), non è idoneo ad ulteriori scavi che possano compromettere l’integrità dello strato di copertura. Inoltre la costruzione di strutture al di sopra della massa di rifiuti (per esempio capannoni) potrebbe provocare la compattazione del materiale abbancato e cedimenti di entità non ammissibili per le strutture in muratura eventualmente presenti”;

- che il Servizio Urbanistica (prot. 4471 del 02/05/2012) dichiarava di non potersi esprimere per carenza informativa integrando, poi, la propria iniziale comunicazione con nota prot. 8324 del 03/08/2012 per chiarire la valenza dell’art. 40 comma 2° della L.R. n. 13/2000 quale norma di semplificazione del procedimento della variante urbanistica attraverso una deroga alle ordinarie competenze regionali in materia di pianificazione urbanistica, norma che nulla dispone in merito ai profili di tutela ambientale che restano disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia; invitava altresì il Comune di Latiano a produrre copia degli atti riguardanti la variante urbanistica de qua;

- che sulla questione si sono tenuti due tavoli tecnici il primo presso il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo ed il secondo presso il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica i cui verbali si allegano alla relazione accompagnatoria al provvedimento quale parte integrante e sostanziale della stessa;

- che dal primo tavolo tecnico tenutosi in data 6 luglio 2012 emergeva già la problematica urbanistica relativa alla qualificazione agricola dei suoli adiacenti alla sede delle infrastrutture realizzate e che a conclusione dello stesso si evidenziavano, tra le altre, le seguenti esigenze:

- comprendere il volume e la pericolosità dei rifiuti abbancati sul sito al fine di decidere come intervenire e di accertare che la realizzazione di insediamenti produttivi nei lotti non comportasse rischi per la popolazione sia in relazione agli agenti contaminanti che in relazione alla stabilità degli edifici;

- accertare ed, ove possibile, sanare eventuali problematiche connesse all’errata destinazione urbanistica dei lotti che avrebbero dovuto essere assegnati ad imprese al servizio delle quali le infrastrutture realizzate con i fondi dell’az. 4.2 del POR Puglia 2000-2006 devono necessariamente essere finalizzate;

- accertare la disponibilità di fondi da parte del Comune di Latiano per gli oneri derivanti dalle operazioni di verifica dello stato dell’ambiente non essendo certa la concedibilità di finanziamenti regionali;

- accertare che le forti limitazioni all’edificabilità connesse all’eventuale propensione per la semplice messa in sicurezza del sito rendano possibile l’insediamento produttivo per il quale le infrastrutture erano state finanziate;

- accertare la lunghezza dei tempi necessari per le operazioni di caratterizzazione e di regolarizzazione urbanistica al fine di poterne verificare la compatibilità con l’esigenza di dare la corretta destinazione all’investimento pubblico in infrastrutture;

- che nel corso del secondo tavolo tecnico tenutosi in data 6 settembre 2012 ed al quale intervenivano anche l’A.R.P.A. e il Servizio Urbanistica della Regione Puglia con propri rappresentanti emergevano:

- l’incongruità del documento proposto dal Comune di Latiano quale piano di indagine per la caratterizzazione del sito e la necessità di integrare i punti di investigazione e le modalità delle indagini con la ricerca di microinquinanti (IPA e diossine) e l’installazione di peziometro per verificare la presenza di infiltrazioni inquinanti le acque sotterranee,

- l’assenza di risorse da destinare alle richieste indagini di natura ambientale sia nelle case comunali che in quelle della Provincia di Brindisi, interessata da vincoli imposti per il rispetto del patto di stabilità

interno;

- la conferma della necessità di una variante urbanistica ai sensi della L. 56/80 per le zone diverse dalle sedi delle infrastrutture al fine di dare all'intera area una destinazione omogenea evidenziando, altresì, la necessità di assoggettamento della stessa a procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la difficoltà dell'espressione di un parere da parte delle Autorità deputate alla tutela ambientale (ARPA e Provincia) in considerazione dei diversi parametri di tollerabilità di elementi inquinanti connessi ad una destinazione agricola od industriale dell'area;
- che, dato l'elevato regime di incertezza evidenziato dai soggetti intervenuti al tavolo tecnico sui tempi e sulla praticabilità dei percorsi evidenziati sia sul piano delle risorse finanziarie necessarie che sotto il profilo della regolarizzabilità urbanistica e della compatibilità ambientale, si faceva verbalizzare l'impossibilità di assicurare al Comune di Latiano il mantenimento del finanziamento concesso a valere sui fondi POR 2000-2006, indipendentemente dalla prosecuzione degli altri procedimenti interessanti il sito in questione;
- che, effettivamente, tutto ciò impedisce di assicurare alle infrastrutture realizzate la benchè minima utilità ed, a maggior ragione, l'uso corretto dettato dalla ratio attributiva dei fondi della misura 4.2 del POR Puglia 2000-2006;

Visto l'art. 11 del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Latiano sottoscritto in data 21 maggio 2002 che riserva alla prima il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine, tra l'altro, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, alle norme di buona amministrazione nonché nei casi di imperizia od altro comportamento dell'Ente attuatore che comprometta la tempestiva o buona riuscita dell'intervento o nei casi di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso;

Vista e condivisa:

la relazione (Rel/2013/15 del 5 marzo 2013), sottoscritta Dirigente dell'Ufficio competente, Dott. Francesco Giovanni GIURI, e dovendosi provvedere di conseguenza;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti Contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per effetto della revoca del contributo concesso a valere sulle risorse della Mis. 4.2 del POR 2000-2006, occorre procedere al recupero nei confronti del Comune di Latiano (cod. fisc. 91008570748), dell'importo erogato dalla Regione Puglia sul progetto cod. MIR 402A010041 pari ad €485.009,12 che con il presente atto si accerta in entrata sul cap. 6153300, somme rimosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione. La somma di € 485.009,12 sarà pagata dal Comune di Latiano entro e non oltre gg. 60 dalla notifica del presente atto mediante girofondo sul conto n. 31601 di Tesoreria unica - Tabella A della L.720/84 con la causale "POR Puglia 2000/06 mis.4.2 - progetto MIR 402A010041 - restituzione contributo giusta Determinazione Dirigenziale di revoca n. ____ del _____."

La somma, imputata al capitolo 6153300, sarà successivamente regolarizzata al pertinente capitolo di bilancio regionale.

Dovendosi provvedere in merito,

DETERMINA

- di approvare quanto riportato nelle premesse e, per l'effetto:

- revocare, per le motivazioni ivi esposte, il contributo concesso al Comune di Latiano a carico della misura 4.2 del POR Puglia 2000-2006 per la realizzazione del progetto di infrastrutturazione della zona PIP di contrada Mariano (cod. MIR 402A010041) e, per l'effetto, disporre il recupero della somma di €485.009,12;

- accertare in entrata la predetta somma di €485.009,12 sul cap. 6153300 "somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione";

- trasmettere il presente provvedimento in copia conforme all'originale al Comune di Latiano con invito alla restituzione delle somme;

- precisarsi quanto segue:

"E' fatto obbligo al Comune di Latiano di fornire tempestivamente al Servizio Energia Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Infrastrutture Aree Industriali e Aree Produttive - Corso Sonnino, 177 - 70121 BARI competente per materia, prova dell'avvenuto versamento in favore della Regione Puglia della somma di € 485.009,12;

Verificato il corretto adempimento dell'obbligazione, l'Ufficio Infrastrutture Aree Industriali e Aree Produttive comunicherà all'Ufficio Entrate del Servizio Bilancio e Ragioneria gli elementi necessari all'emissione del relativo ordinativo di incasso (estremi della determinazione dirigenziale di recupero con indicazione dell'importo recuperato e documentazione comprovante l'avvenuto versamento nonché il capitolo di entrata di imputazione);

Qualora il Comune non provveda al versamento della somma di cui al precedente punto 1 entro il termine di 60 giorni (sessanta) decorrenti dalla data di notificazione della presente determinazione dirigenziale il Servizio Contenzioso Amministrativo, territorialmente competente, è incaricato di attivare le procedure di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e della L.R. 31 marzo 1973 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine questo Servizio, verificato l'inadempimento del soggetto debitore entro il prescritto termine, trasmetterà alla struttura provinciale di Ragioneria di Brindisi, territorialmente competente, copia conforme della presente determinazione dirigenziale, corredata della prova dell'avvenuta notificazione della stessa al soggetto debitore.

La competente Ragioneria provinciale, effettuato l'ulteriore definitivo controllo, attraverso il sistema informativo contabile COBRA, dell'acquisizione della predetta somma all'entrata del bilancio regionale provvederà alla registrazione del credito non riscosso nell'apposita procedura di rilevazione extracontabile ed alla trasmissione della copia conforme all'originale della determinazione dirigenziale di recupero, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione della stessa, al Servizio Contenzioso Amministrativo, territorialmente competente, per i consequenziali adempimenti."

- trasmettere altresì il provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale;

- al Servizio Bilancio e Ragioneria conferendo mandato a quest'ultimo affinché provveda alle registrazioni contabili conseguenti secondo quanto specificato al punto precedente e nella sezione

adempimenti contabili del presente provvedimento;

- provvedere agli altri adempimenti per la segnalazione dell'irregolarità al competente Ufficio della Commissione Europea;

- pubblicare l'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito istituzionale www.regione.puglia.it e su www.sistema.puglia.it.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Giuseppe Rubino
